



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 26 del 12-09-2020

OGGETTO: Statuto Unione dei comuni Valle del Velino- Approvazione

L'ANNO duemilaventi IL GIORNO dodici DEL MESE DI settembre ALLE ORE 11:00 E SEGUENTI NELLA AULA MAGNA SCUOLA MEDIA SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE , CONVOCATO CON AVVISI SPEDITI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE SESSIONE Ordinaria IN Prima CONVOCAZIONE
ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN OGGETTO , IN SEDUTA PUBBLICA RISULTANO PRESENTI E ASSENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI :

Guerrieri Alberto	P	Pascasi Valerio	P
Cipolloni Luca	A	Longhi Luca	P
Stocchi Bernardino	A	Grassi Sandro	A
Cianca Ernestina	P	Pascasi Fabrizio	P
Roscetti Emanuele	P	Di Loreto Cristian	A
Cricchi Maria Rita	P		

PRESENTI N. 7 ASSENTI N. 4

- ASSISTE IN QUALITA' DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE **DOTT. LINO MASSIMI**
- ASSUME LA PRESIDENZA **Pascasi Valerio**– **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**
- CONSTATATA LA LEGALITA' DELLA SEDUTA, IL PRESIDENTE DICHIARA APERTA LA STESSA ED INVITA IL CONSIGLIO A DISCUTERE E DELIBERARE SULL'ARGOMENTO IN OGGETTO.

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i Comuni di Castel Sant'Angelo, Borgo Velino, Antrodoco, Micigliano e Cittareale, fanno parte della Comunità Montana del Velino.

Richiamata Legge regionale del 31 Dicembre 2016, n°17 (Legge di Stabilità regionale 2017) la quale abolisce le comunità montane e le trasforma in unioni di comuni montani.

Valutato come:

dalla nascita della citata Comunità Montana sono trascorsi molti anni ed oggi i Comuni sono

chiamati ad operare in nuove realtà quali il decentramento amministrativo, il federalismo, sistemi di programmazione delle linee di sviluppo economico e sociale basati su nuovi strumenti sempre più direttamente legati alle regole di appartenenza alla Comunità Europea;

In tale contesto, dove è necessario prestare attenzione alle nuove modalità di programmazione

Che si sono ormai consolidate e che si basano su entità territoriali minime costituite da una pluralità di comuni, diviene prioritario pertanto:

assicurare al nostro sistema territoriale una governance adeguata, in grado di dialogare con

autorevolezza con gli altri soggetti presenti sul territorio e con livelli istituzionali superiori;

valorizzare meglio le nostre eccellenze senza sacrificare le singole municipalità;

ottimizzare la gestione dei servizi in termini di maggiore efficacia ed efficienza alla luce

della difficile situazione economica generale.

Considerato che oggi il modello organizzativo dell'Associazione non appare più idoneo in quanto è:

una forma di collaborazione intermedia tra la semplice convenzione per la gestione associata di un servizio e l'Unione di Comuni;

un contenitore privo di personalità giuridica, all'interno del quale le amministrazioni possono raccogliere più convenzioni;

un libero patto tra enti locali privo di valore istituzionale;

una soluzione equilibrata in avvio, utile soprattutto nella fase sperimentale in cui più comuni "imparano" a collaborare tra loro, superando i limiti del localismo;

Considerato come la normativa italiana più recente, indirizzi fortemente verso modelli di gestione associata ed in particolare verso la formula dell'Unione.

Vista la L.56/2014 ed in particolare l'art.1, comma 107, che stabilisce i limiti demografici delle Unioni dei comuni.

Valutato come l'Unione dei Comuni sia:

una formula prevista dal legislatore nazionale(art.32TestounicodeglientiLocali) dotata di personalità giuridica a sé stante;

un ente locale con organi politici di riferimento in grado di assicurare un'elevata rappresentatività politica all'area vasta e proprie risorse (umane, strumentali e finanziarie) quindi una forma di collaborazione più stabile;

un ente che sia fianca ai Comuni per dare loro più forza e peso politico;

la naturale evoluzione rispetto alla formula dell'Associazione per migliorare la qualità del governo complessivo del territorio e massimizzare i livelli di efficacia e di efficienza conseguibili con riferimento ai servizi erogati;

Considerato inoltre che l'Unione rispetto all'Associazione, è caratterizzata da:

una maggiore stabilità politico istituzionale;

una struttura organizzativa più autonoma e coesa;

processi decisionali semplificati, a livello sia politico che tecnico;

tempi di funzionamento meno lunghi;

Rilevato che tale attività ha portato ad effettuare incontri con i singoli Comuni, con le singole giunte comunali e all'elaborazione di una proposta di bozza di Statuto dell'Unione.

Richiamato l'Articolo 5–comma7–d.l.78/2010 che prevede infatti: “Agli amministratori di Comunità Montane e di Unione di Comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli dell'articolo 114 della Costituzione aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti, in qualsiasi forma siano essi percepiti.

Esaminata la bozza di Atto costitutivo e dello Statuto, allegato A) alla presente deliberazione.

Rilevato che l'art.2 al comma 1, dello Statuto prevede che lo stesso debba essere approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

Visto lo Statuto del Comune di Antrodoco

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio

interessato, ai sensi dell 'art. 49 del D. Lgs.18 agosto 2000 n.267;

Con voti

Richiamata tutta la normativa in merito:

- il D.Lgs.n.150/2009 e ss.mm. ed ii;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e art.147 bis comma 1 del D Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. LINO MASSIMI

Visto il parere di regolarità contabile:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. FAINA MARIA LIBERATA

ACQUISITI i seguenti prescritti pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto legislativo 267/2000;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti

DELIBERA

1)Di approvare l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione così come allegati al presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, dando mandato al Segretario comunale del comune capofila di procedere alla stipula;

2)Di dare atto che:

si provvederà con successivi atti consiliari al conferimento di funzioni ed attività all'Unione

dando atto che le funzioni e i servizi trasferiti saranno in sede di prima istituzione quelli citati all'art.10 dello Statuto;

3)Di trasmettere la presente Deliberazione ai Comuni di Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Micigliano e Cittareale.

4)Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei Conti, alle rappresentanze sindacali provinciali.

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N.28 DEL 09-09-2020

Oggetto: Statuto Unione dei comuni Valle del Velino- Approvazione

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i Comuni di Castel Sant'Angelo, Borgo Velino, Antrodoco, Micigliano e Cittareale, fanno parte della Comunità Montana del Velino.

Richiamata Legge regionale del 31 Dicembre 2016, n°17 (Legge di Stabilità regionale 2017) la quale abolisce le comunità montane e le trasforma in unioni di comuni montani.

Valutato come:

dalla nascita della citata Comunità Montana sono trascorsi molti anni ed oggi i Comuni sono

chiamati ad operare in nuove realtà quali il decentramento amministrativo, il federalismo, sistemi di programmazione delle linee di sviluppo economico e sociale basati su nuovi strumenti sempre più direttamente legati alle regole di appartenenza alla Comunità Europea;

In tale contesto, dove è necessario prestare attenzione alle nuove modalità di programmazione

Che si sono ormai consolidate e che si basano su entità territoriali minime costituite da una pluralità di comuni, diviene prioritario pertanto:

assicurare al nostro sistema territoriale una governance adeguata, in grado di dialogare con

autorevolezza con gli altri soggetti presenti sul territorio e con livelli istituzionali superiori;

valorizzare meglio le nostre eccellenze senza sacrificare le singole municipalità;

ottimizzare la gestione dei servizi in termini di maggiore efficacia ed efficienza alla luce

della difficile situazione economica generale.

Considerato che oggi il modello organizzativo dell'Associazione non appare più idoneo in quanto è:

una forma di collaborazione intermedia tra la semplice convenzione per la gestione associata di un servizio e l'Unione di Comuni;

un contenitore privo di personalità giuridica, all'interno del quale le amministrazioni possono raccogliere più convenzioni;

un libero patto tra enti locali privo di valore istituzionale;

una soluzione equilibrata in avvio, utile soprattutto nella fase sperimentale in cui più comuni “imparano” a collaborare tra loro, superando i limiti del localismo;

Considerato come la normativa italiana più recente, indirizzi fortemente verso modelli di gestione associata ed in particolare verso la formula dell’Unione.

Vista la L.56/2014 ed in particolare l’art.1, comma 107, che stabilisce i limiti demografici delle Unioni dei comuni.

Valutato come l’Unione dei Comuni sia:

una formula prevista dal legislatore nazionale(art.32 TestounicodeglientiLocali) dotata di personalità giuridica a sé stante;

un ente locale con organi politici di riferimento in grado di assicurare un’elevata rappresentatività politica all’area vasta e proprie risorse (umane, strumentali e finanziarie) quindi una forma di collaborazione più stabile;

un ente che sia fianco ai Comuni per dare loro più forza e peso politico;

la naturale evoluzione rispetto alla formula dell’Associazione per migliorare la qualità del governo complessivo del territorio e massimizzare i livelli di efficacia e di efficienza conseguibili con riferimento ai servizi erogati;

Considerato inoltre che l’Unione rispetto all’Associazione, è caratterizzata da:

una maggiore stabilità politico istituzionale;

una struttura organizzativa più autonoma e coesa;

processi decisionali semplificati, a livello sia politico che tecnico;

tempi di funzionamento meno lunghi;

Rilevato che tale attività ha portato ad effettuare incontri con i singoli Comuni, con le singole giunte comunali e all’elaborazione di una proposta di bozza di Statuto dell’Unione.

Richiamato l’Articolo 5–comma7–d.l.78/2010 che prevede infatti: “Agli amministratori di Comunità Montane e di Unione di Comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli dell’articolo 114 della Costituzione aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti, in qualsiasi forma siano essi percepiti.

Esaminata la bozza di Atto costitutivo e dello Statuto, allegato A) alla presente deliberazione.

Rilevato che l’art.2 al comma 1, dello Statuto prevede che lo stesso debba essere approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

Visto lo Statuto del Comune di Antrodoco

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio

interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.18 agosto 2000 n.267;

Con voti

Richiamata tutta la normativa in merito:

- il D.Lgs.n.150/2009 e ss.mm. ed ii;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e art.147 bis comma 1 del D Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. LINO MASSIMI

Visto il parere di regolarità contabile:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. FAINA MARIA LIBERATA

ACQUISITI i seguenti prescritti pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto legislativo 267/2000;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti

DELIBERA

1)Di approvare l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione così come allegati al presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, dando mandato al Segretario comunale del comune capofila di procedere alla stipula;

2)Di dare atto che:

si provvederà con successivi atti consiliari al conferimento di funzioni ed attività all'Unione

dando atto che le funzioni e i servizi trasferiti saranno in sede di prima istituzione quelli citati all'art.10 dello Statuto;

3)Di trasmettere la presente Deliberazione ai Comuni di Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Micigliano e Cittareale.

4)Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei Conti, alle rappresentanze sindacali provinciali.

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Pascasi Valerio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. LINO MASSIMI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-10-2020

ALBO PRET. N° 713

Lì 07-10-2020

IL MESSO COMUNALE

La presente Deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. LINO MASSIMI

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio.

Il 07-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LINO MASSIMI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione né divenuta esecutiva il
ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. DOTT. LINO MASSIMI
